

# STATUTO SCOCIALE

## Articolo 1 Denominazione Sociale

E' costituita una associazione sportiva, ai sensi degli articoli 36 e segg. Codice Civile, denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Sanremo, per brevità "A.S.D. Atletica Sanremo", il colore sociale sarà il giallo.

## Articolo 2 – Scopo

1. L'associazione non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti tra i soci anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
2. Essa conseguito il riconoscimento ai fini sportivi, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione dell'attività sportiva connessa alla pratica dell'Atletica Leggera e di ogni altra attività connessa e/o complementare, mediante la realizzazione e l'organizzazione di ogni forma di attività e non, e di ogni altro tipo di attività motoria, utile a promuovere la conoscenza e la pratica delle stesse, inclusa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica di tali discipline.
3. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dell'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dell'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e prestazioni di lavoro autonomo per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività. L'associazione potrà inoltre intraprendere lo sviluppo e la diffusione di altre attività sportive, secondo le modalità sopra indicate, a scopo sociale ed educativo, su indirizzo dell'assemblea dei soci o dal Consiglio Direttivo.
4. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Italiana Atletica Leggera e di ogni altra Federazione o Ente Promozionale cui intende affiliarsi; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dei predetti enti dovessero prendere per tutte quelle vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
5. L'associazione potrà inoltre promuovere attività culturali, ricreative e organizzare corsi e manifestazioni sportive promozionali, seminari di formazione ed aggiornamento, stage e altre attività simili o complementari, anche con il supporto di esperti del settore.
6. Potrà altresì, mediante apposite convenzioni, offrire ai propri soci la possibilità di utilizzare servizi fisioterapici e riabilitativi.
7. Per un miglior raggiungimento degli scopi sociali, potrà, anche svolgere l'attività di gestione, conduzione, mantenimento di locali atti agli scopi sociali, nonché impianti ed attrezzature sportive abilitate allo svolgimento delle discipline praticate dall'associazione. Nella propria sede, potrà inoltre svolgere, previa delibera assembleare, altre

attività ricreative in esclusivo favore dei propri soci, compresa anche la gestione di un posto di ristoro. L'associazione è ispirata a principi di democrazia e di pari opportunità e caratterizzata dall'elettività e gratuità delle cariche associative, ed inoltre dall'obbligatorietà della predisposizione e approvazione da parte degli organi sociali del rendiconto economico finanziario.

8 L'associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri tesserati e tecnici nell'ambito delle assemblee di settore federali.

### **Articolo 3 – Durata e Sede**

La durata dell'associazione è illimitata nel tempo e potrà essere sciolta con delibera assunta dall'assemblea straordinaria dei propri soci, come previsto dall'art. 24 del presente statuto.

L'associazione ha la propria sede in Strada San Bartolomeo 126 Sanremo.

### **Articolo 4 – Soci – Norme di ammissione**

Gli associati sono suddivisi nelle seguenti categorie

- a) soci Fondatori
- b) soci Ordinari
- c) soci Onorari

Sono soci Fondatori coloro i quali hanno sottoscritto l'atto costitutivo della Associazione

Sono soci Ordinari coloro che versano la quota associativa.

Sono soci Onorari coloro i quali vengono nominati tali dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per speciali benemerienze acquisite nei confronti dell'Associazione o per particolari meriti sportivi. La nomina è permanente, solleva l'associato dal versamento della quota annuale.

Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci, le persone fisiche che intendono partecipare alle attività svolte dall'associazione.

1. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno compilare un'apposita domanda, avvallata a garanzia da due soci effettivi, la domanda verrà esaminata dal Consiglio Direttivo, il quale la esaminerà e deciderà se accettare o meno la domanda stessa.
2. La qualità di socio è acquisita con la controfirma da parte del Presidente dell'associazione. La eventuale valutazione negativa espressa dal Consiglio Direttivo deve sempre essere motivata e contro di essa è ammesso ricorso all'assemblea generale.
3. I soci una volta ammessi, devono versare la quota associativa annuale il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

4. Nel caso di un minorenni, la domanda di ammissione a socio dovrà essere sottoscritta dall'esercente la potestà parenterale. Il genitore che sottoscrive domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. La quota associativa non può essere rivalutata o trasferita a terzi se non per causa di morte.
5. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo limitato. Il socio che intende dimettersi dall'Associazione dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
6. Le quote versate all'Associazione non verranno rimborsate né al socio dimissionario né al socio radiato.

### **Articolo 5 – Quote Sociali**

Tipi di quote:

- 1 Quota iscrizione annuale, uguale per tutti i soci.
- 2 Quote mensili, settimanali od occasionali, per corsi specifici, (CAS o altro)  
da valutare annualmente in Consiglio a seconda delle situazione e/o necessità.

Le quote verranno stabilite di anno in anno a seconda delle esigenze dell'attività dell'Associazione.

### **Articolo 6 – Doveri dei Soci**

Tutti i soci hanno il dovere di:

- a) osservare le disposizioni sia legislative sia regolamentari vigenti in materia sportiva;
- b) mantenere specchiata condotta morale nell'ambito dell'Associazione ed al di fuori di essa ;
- c) versare puntualmente le quote sociali stabilite;
- d) astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione;
- e) i soci che partecipano all'attività agonistica devono obbligatoriamente vestire la divisa con i colori sociali .

### **Articolo 7 – Diritti dei Soci**

1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età
2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo articolo 15
3. La qualifica di socio dà diritto a partecipare a tutte le attività sociali.

## **Articolo 8 – Decadenza dei Soci**

1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- a) dimissioni;
- b) morosità protrattasi per oltre tre mesi dalla scadenza del termine fissato per il versamento della quota associativa;
- c) inosservanza del presente Statuto;
- d) radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo a causa di gravi inadempienze ;
- e) scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 23 del presente statuto.

2. Il provvedimento di radiazione di cui alla lettera d), dovrà essere ratificato dall'assemblea straordinaria, appositamente convocata, e rimane sospeso sino alla data del suo svolgimento. Nel corso di tale assemblea, alla cui seduta dovrà essere convocato il socio in capo al quale è stato emesso il provvedimento, si procederà al contraddittorio con lo stesso per l'esame dei fatti specifici che lo hanno generato.

3. L'associato radiato non potrà più essere ammesso nell'associazione.

## **Articolo 9 – Organi dell'associazione**

Gli organi sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il presidente;
- c) il consiglio direttivo

## **Articolo 10 - Assemblea**

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione e può essere convocata in forma ordinaria e straordinaria. Quando è regolarmente costituita le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. Dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in altro luogo idoneo a garantire la più agevole partecipazione degli associati.

3. Potrà essere convocata mediante affissione di avviso nelle sede dell'associazione , almeno quindici giorni prima della data fissata per il suo svolgimento e/o contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo, e l'ora e l'ordine del giorno con le materie da trattare.

4. Ogni socio ha diritto ad un voto, non sono ammesse deleghe.

5. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta in tale ruolo dalla maggioranza dei presenti.

6. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva per la designazione delle cariche sociali, le suddette funzioni non potranno essere attribuite a candidati.
7. Il Presidente dell'assemblea dirige e regola le discussioni, stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni, cura la predisposizione di un apposito verbale, che sarà da lui sottoscritto congiuntamente al Segretario.
8. Tale verbale sarà consultabile dai soci che ne facciano richiesta al consiglio direttivo.

### **Articolo 11 – Partecipazione alle assemblee**

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
2. La morosità di un socio deve essere dichiarata dal Consiglio Direttivo prima dell'assemblea.

### **Articolo 12 – Assemblea ordinaria**

1. Sono compiti dell'assemblea in seduta ordinaria:
  - a) eleggere il Consiglio Direttivo;
  - b) approvare gli indirizzi e le direttive dell'associazione;
  - c) approvare il rendiconto economico-finanziario;
  - d) deliberare su tutti gli argomenti attinenti la vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria.
2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario.
3. L'assemblea, ordinaria, è valida in prima convocazione con la partecipazione della metà degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno, con qualsiasi numero dei presenti.

### **Articolo 13 – Assemblea straordinaria**

1. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
  - a) approvazione e modificazione dello statuto sociale e dei regolamenti sociali;
  - b) scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.
2. La sua convocazione potrà essere richiesta dalla metà più uno del Consiglio Direttivo-
3. Potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta ed alla stessa data non soggetti a provvedimenti disciplinari, che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.
4. L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza dei tre quarti degli aventi diritto al voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è valida se sia

presente almeno un quinto degli associati e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

### **Articolo 14 – il Presidente**

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali. Vigila sulla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio.
2. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.
3. Presiede le assemblee ordinarie e straordinarie nei modi e nei termini previsti dal presente Statuto.
4. Convoca e presiede con diritto di voto il Consiglio Direttivo, previa formulazione dell'ordine del giorno, garantisce e vigila sulla esecuzione delle delibere adottate.
5. Nel caso di sue dimissioni o impedimento definitivo, il Consiglio Direttivo recupererà dall'elenco delle votazioni il primo degli esclusi, ed a seguire, quindi riequilibrato il numero dei consiglieri, il Presidente viene pertanto rieletto.
6. Il Presidente è tenuto a convocare l'assemblea nei modi e nei termini di cui al presente statuto.

### **Articolo 15 – Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri eletti nel numero stabilito dall'assemblea ordinaria.

Esso ha durata di quattro anni e può essere rieletto.

Nomina nel proprio ambito il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed i Consiglieri.

L'Associazione può incaricare il Segretario anche alle funzioni di Tesoriere e comunque queste ultime possono essere affidate ad altro componente del Consiglio Direttivo. Inoltre sia la carica di Segretario che quella di Tesoriere possono essere demandate su decisione del Consiglio Direttivo ed affidate a persone anche al di fuori dello stesso Consiglio

2. Possono coprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati alla federazione di appartenenza, in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, che non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dei regolamenti del Coni e della Federazione di appartenenza e non siano assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno metà dei Consiglieri. La sua convocazione deve avvenire mediante comunicazione almeno cinque giorni prima della data, inviata dal Presidente o da chi ne fa le veci a tutti i Consiglieri con lettera raccomandata o per posta elettronica o per fax o telegramma, o in qualunque altra maniera idonea a garantire la ricezione. L'avviso deve contenere l'indicazione degli argomenti dell'ordine del giorno. In casi urgenti è possibile la convocazione a mezzo telegramma con preavviso di almeno 48 ore.

4. E' presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo, dal Vice Presidente.
5. E' validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto di chi presiede la seduta.
6. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità , devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso verbale deve essere messo a disposizione dei soci che ne facciano richiesta.
7. I Consiglieri che senza giustificato motivo non intervengono alle sedute consiliari per più di tre volte consecutive, decadono dalla carica.
8. Nel caso che, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, ad essi subentreranno i primo dei non eletti alle ultime elezioni, a condizione che abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo consigliere eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano le caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza originariamente prevista per i consiglieri sostituiti.

### **Articolo 16 – Compiti del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione ed esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli espressamente demandati dall'assemblea. In particolare:

- a) delibera sull'eventuale rigetto delle domande di ammissione dei soci;
- b) predispone il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- c) fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci da convocare almeno una volta all'anno e della assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 11;
- d) redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) adotta i provvedimenti disciplinari;
- f) delibera in merito alla scelta e all'attività dei tecnici;
- g) stabilisce l'ammontare delle quote sociale;
- h) attua le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'assemblea dei soci.

### **Articolo 17 – Decadenza del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo decade.

Per dimissioni della metà più uno dei componenti o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. In tal caso dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo

l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

### **Articolo 18 – Cariche sociali**

1. I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'assemblea in seduta ordinaria, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili-
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, maggiorenni, in regola con il pagamento delle quote associative, che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati, da parte del Coni o di una qualsiasi delle federazioni sportive nazionali ad esso aderenti, a provvedimenti di radiazione o squalifiche e sospensioni superiori a 2 anni.
3. I soci eletti, pena l'immediata decadenza, non possono ricoprire cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal Coni, ovvero facente capo ad un Ente di Promozione sportiva.

### **Articolo 19 – Il Segretario**

Il segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

### **Articolo 20 – Il Tesoriere**

Il Tesoriere cura i fondi sociali ed ha la firma sul c/c. congiuntamente al Presidente, si occupa dei versamenti e prelievi e di tutte le pratiche finanziarie necessarie allo svolgimento dell'amministrazione sociale. Su decisione del C.D. la qualifica di Tesoriere può essere indipendente, associata a quella del Segretario, oppure entrambi affidate a persona al di fuori del Consiglio Direttivo.

### **Articolo 21 – Il rendiconto economico-finanziari**

1. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico finanziario dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.

Il bilancio deve essere presentato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; qualora particolari esigenze lo richiedano, potrà essere presentato con il maggior termine di 180 giorni.

2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione



patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

3. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati presso la sede dell'associazione almeno otto giorni prima della assemblea ordinaria.

### **Articolo 22 – Anno sociale**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 01 Ottobre e terminano il 30 Settembre di ciascun anno.

### **Articolo 23 – Patrimonio**

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di Enti ed associazioni pubbliche o private, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività commerciali e non organizzate dall'associazione.

### **Articolo 24 – Clausola compromissoria**

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo quanto stabilito ai commi seguenti.

1. Il Collegio Arbitrale è composto da tre membri, dei quali due da nominarsi uno per ciascuno delle parti contendenti ed il terzo, con funzioni di Presidente, da nominarsi d'accordo fra i primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del CONI Regionale, il quale provvederà anche a designare l'arbitro di parte qualora quest'ultima non vi abbia provveduto.
2. Il Collegio Arbitrale deciderà secondo diritto.
3. Il lodo deve essere emesso entro 120 giorni dalla costituzione del Collegio Arbitrale, salvo proroghe da concedersi dalle parti in presenza di giustificati motivi.
4. Per quanto non contemplato valgono le norme degli art. 810-826 c. p. c.

### **Articolo 25 – Scioglimento dell'Associazione**

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima convocazione che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

4. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

### **Articolo 26 – Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti dell'Ente o Federazione Sportiva a cui l'associazione è affiliata, del Coni ed in subordine le norme del Codice Civile.